



*Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali*

Piazza San Domenico, 4 – 52100 – Arezzo

DISCIPLINARE – BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, EROGAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI. ANNO 2023

CIG Z3D3858D37

INDICE

- 1. Ente appaltante ed elementi dell'appalto**
- 2. Oggetto dell'appalto**
- 3. Importo dell'appalto**
- 4. Durata dell'appalto e opzioni**
- 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e requisiti di partecipazione**
- 6. Criteri per l'attribuzione del punteggio**
 - 6.1 – Offerta tecnica (punteggio massimo: 70 punti)**
 - 6.1.1 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica**
 - 6.2 – Offerta economica (punteggio massimo: 30 punti)**
 - 6.3 – Aggiudicazione**
- 7. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**
 - A) Documentazione amministrativa**
 - A.1 – Domanda di partecipazione**
 - A.2 – DGUE (documento di gara unico europeo)**
 - A.3 – Ricevuta di pagamento imposta di bollo**
 - A.4 – Patto d'integrità**
 - A.5 – Disciplinare firmato digitalmente per accettazione**
 - A.6 – Ulteriore documentazione a corredo (eventuale)**
 - B) Offerta tecnica**
 - B.1 – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**
 - C) Offerta economica**
- 8. Soccorso istruttorio**
- 9. Avalimento**
- 10. Svolgimento operazioni di gara**
 - 10.1 – Verifica documentazione amministrativa**
 - 10.2 – Commissione giudicatrice**
 - 10.3 – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche**
- 11. Verifica di anomalie delle offerte**
- 12. Aggiudicazione dell'appalto e stipulazione del contratto**
 - 12.1 – Garanzia definitiva**
 - 12.2 – Copertura assicurativa**
 - 12.3 – Penalità**
- 13. Cessione del contratto e subappalto**

- 14. Tracciabilità dei flussi finanziari**
- 15. Risoluzione del contratto**
- 16. Definizione delle controversie**
- 17. Precisazioni**
- 18. Accesso agli atti – Trattamento dati personali**
 - 18.1 – Accesso agli atti**
 - 18.2 – Trattamento dei dati personali**
- 19. Responsabile unico del procedimento**

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2829 del 27.10.2022, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazione in L. n. 94/2012

SI RENDE NOTO

che è indetta una procedura sul portale telematico MEPA per l'affidamento del servizio di fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali caricati su tessera sanitaria, per l'anno 2023, mediante richiesta di offerta (RDO evoluta) e rivolta ai fornitori abilitati da Mepa Consip per il Bando "Servizi di Welfare" (come da allegato 37 – capitolato d'oneri servizi di welfare). L'appalto sarà affidato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire il servizio in discorso alle condizioni tecniche ed economiche che verranno presentate nell'offerta, alle condizioni di cui al capitolato d'appalto ed al presente disciplinare.

ART. 1 - ENTE APPALTANTE ED ELEMENTI DELL'APPALTO

- **Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 Arezzo – Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali
- **Responsabile unico del procedimento (RUP):** Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo – Piazza San Domenico n. 4, Arezzo
- **Pec:** comune.arezzo@postacert.toscana.it
- **E-mail:** protocollo@comune.arezzo.it
- **CIG:** Z3D3858D37
- **CPV:** 85321000-5
- **Lotti:** unico
- **Documentazione:** la documentazione di gara è costituita da:
 - Capitolato d'appalto;
 - Disciplinare di gara;
 - Modulistica per la partecipazione;
 - Schema di contratto

Tutta la documentazione è disponibile presso la piattaforma www.acquistinretepa, mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)

• **Quesiti e chiarimenti**

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento in merito alla presente procedura devono essere formulate esclusivamente attraverso il Sistema MePa.

Le suddette richieste dovranno essere formulate **entro il giorno 24.11.2022 ore 10:00**

Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul Sistema MePa.

Non saranno presi in considerazione, per le relative risposte, i quesiti/richieste di chiarimenti pervenuti oltre il suddetto termine e/o con modalità diverse da quella sopra descritta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività in esso ricomprese sono strettamente interconnesse ed omogenee fra loro, considerato inoltre che l'unitarietà della prestazione crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili i livelli di prestazioni richieste.

Il servizio riguarda la fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati attraverso la tessera sanitaria e di un quantitativo residuale di voucher cartacei per l'anno 2023.

Le caratteristiche tecnico-economiche del servizio sono:

- fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati tramite tessera sanitaria, fino alla concorrenza massima di € 96.000,00;
- fornitura, consegna, monitoraggio e rendicontazione di un quantitativo di buoni cartacei del valore facciale di € 10,00, non nominativi, fino ad un importo complessivo pari ad € 4.000,00;
- disponibilità ad incrementare, in caso di richiesta da parte della S.A., e qualora se ne ravvisi la necessità, il numero di voucher cartacei, riducendo di pari importo la cifra da gestire attraverso i voucher erogati tramite tessera sanitaria, senza costi di conversione e viceversa;
- nessuna spesa di spedizione;
- nessuna commissione a carico del Comune di Arezzo;
- la commissione applicata ai punti vendita non può superare il 3% dell'importo di spesa complessivo destinato all'acquisto dei beni;
- le transazioni effettuate attraverso le tessere sanitarie non saranno soggette ad ulteriori costi di transazione;
- servizio aggiuntivo gratuito: trasmissione di un SMS di avviso agli utenti a titolo gratuito a messaggio di invio;
- entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà contattare tutti gli esercizi utilizzati nel servizio precedente (rete di punti di servizio accreditati PSA) affinché siano abilitati ad accettare le transazioni su tessera sanitaria, senza alcun costo aggiuntivo per gli esercizi della rete in oggetto;
- la rete di punti di servizio accreditati (PSA) affiliati dovrà essere composta da non meno di 20 esercizi commerciali – dislocati nel Comune di Arezzo – comprendenti sia esercizi commerciali di grande distribuzione che discount, esercizi di media distribuzione e negozi di vicinato che distribuiscano beni acquistabili con i buoni;
- la rete di PSA potrà essere implementata in corso di esecuzione del contratto, previo accordo tra le parti anche sulla base delle indicazioni da parte dell'Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a fornire l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati e ad aderire tempestivamente alle richieste dell'amministrazione relativamente all'istituzione di erogazione, qualora quelli convenzionati non siano in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei cittadini;
- la convenzione da stipulare con i PSA deve dare atto dell'impegno del soggetto convenzionato a rispettare le regole di erogazione e le procedure di controllo che potranno essere effettuate al fine di evitare che persone non legittimate usufruiscano del servizio o ne usufruiscano in modo non consono alle finalità dello stesso. L'aggiudicatario, attraverso proprie ispezioni alla rete dei PSA, effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei voucher, con la possibilità di escludere l'esercizio commerciale dalla rete dei PSA qualora abbia posto in essere condotte non conformi alle

regole di erogazione del servizio. L'esclusione di un PSA dalla rete affiliata sarà comunicata al Comune di Arezzo. I controlli potranno essere attivati anche su segnalazione dell'Amministrazione;

- disponibilità ad ampliare la rete con ulteriori esercizi che vorrà indicare l'Ente, rendendoli attivi entro 15 giorni dalla richiesta di adesione e fornendo agli esercizi la strumentazione o applicazione necessaria per la lettura dei voucher sociali, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Arezzo;
- impegno a fornire al Comune di Arezzo le copie dei contratti di affiliazione dei nuovi esercizi che verranno inclusi nella rete di distribuzione;
- beni acquistabili:
 - prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche;
 - prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei prodotti di maquillage;
 - prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
 - abbigliamento e scarpe per neonati e bambini fino a 14 anni;
 - prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco;
 - alimenti e prodotti per animali;
 - articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio.

Sono esclusi, oltre a quanto indicato, anche i generi di lusso, i suppellettili per la casa e qualsiasi prestazione sociale di servizi;

- possibilità di concordare in maniera personalizzata i prodotti acquistabili;
- a fronte di ogni acquisto dovrà essere emesso uno scontrino con l'importo speso e l'importo residuo da parte degli esercizi commerciali;
- rimborso dei buoni agli esercizi della rete entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- tempo di consegna dei buoni: entro 48 ore dall'ordine che conterrà i nominativi dei beneficiari, il codice fiscale e l'importo unitario destinato a ciascun beneficiario;
- invio di un'e-mail di conferma al Comune di Arezzo con i riferimenti dell'ordine processato;
- possibilità per i beneficiari di verificare l'attivazione dell'avvenuta ricarica presso ciascuno dei PSA della rete con contestuale rilascio di uno scontrino riepilogativo;
- emissione di fatture a fronte di ogni ordinativo con pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni;
- i voucher sociali telematici ed i buoni cartacei devono avere scadenza 28.02.2024;
- predisposizione di brochures informative sull'utilizzo del servizio sia per i cittadini che per i commercianti;
- per i buoni scaduti, non recapitati o non fruiti: l'aggiudicataria s'impegna – entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta a mezzo PEC – ad emettere nuovi voucher di pari valore con scadenza diversa, ovvero ad emettere una nota di credito di pari importo;
- per i buoni non fruiti dopo la scadenza: l'aggiudicataria s'impegna, entro 3 mesi dalla scadenza dei buoni, a rimborsare al Comune di Arezzo gli importi pari al valore dei buoni per i quali gli esercizi commerciali non hanno richiesto il rimborso o ad emettere nuovi buoni spesa di pari valore, a scelta del Comune di Arezzo;

Per la gestione delle ricariche dei voucher sociali attraverso la tessera sanitaria, è richiesta la predisposizione di un sistema informatico che dovrà garantire:

- applicazione software ad uso del Comune, fruibile interamente tramite web, per la gestione di tutte le informazioni legate alla gestione del voucher elettronico;
- identificazione di voucher elettronici, che potranno godere di beni per importi predefiniti dall'Ente, tramite l'utilizzo della tessera sanitaria;
- rete di punti di servizio accreditati (PSA), presso i quali sarà possibile spendere i voucher.

Tutte le operazioni di spesa del voucher elettronico sociale dovranno avvenire in modalità “on-line”: il residuo del valore economico del voucher, registrato nel database centralizzato del sistema informatizzato, dovrà essere decrementato in tempo reale contestualmente ad ogni singola operazione di acquisto, registrando anche tutti i dati di acquisto (es. data, ora, PSA, importo, beneficiario, titolo di contributo). Questa funzionalità è indispensabile per evitare qualsiasi problema di utilizzo anomalo del voucher e per un controllo simultaneo da parte del Comune di Arezzo.

Il portale dovrà consentire di visualizzare le transazioni effettuate in tempo reale dai singoli beneficiari e tenere sotto controllo la situazione delle ricariche disponibili e consumate.

Per le modalità di svolgimento del servizio richiesto, si fa espresso rinvio, per quanto non descritto, al Capitolato d'Appalto.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto sarà pari al valore complessivo dello stanziamento destinato alla presente misura di solidarietà, così determinato:

- € **96.000,00** per la fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali erogati attraverso tessera sanitaria;

- € **4.000,00** per la fornitura e consegna di voucher cartacei del valore facciale di € 10,00 non nominativi.

Gli importi sono fuori campo IVA.

La stazione appaltante verserà all'aggiudicatario - per ogni consegna effettuata - la somma equivalente al valore nominale dei voucher consegnati, per un importo massimo di € 100.000,00 come sopra determinati.

La stazione appaltante non verserà alcun corrispettivo in via diretta a fronte di tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore, come indicato all'art. 3 del capitolato.

L'aggiudicatario potrà applicare al network dei punti vendita una commissione per un importo massimo al 3% del valore nominale dei voucher pari ad € 3.000,00 massime complessive.

L'importo a base di gara, corrispondente al valore nominale delle commissioni applicate al network dei punti vendita e dunque al 3% del valore nominale dei voucher, è pari ad € 3.000,00.

Il valore dell'appalto è pari ad € 100.000,00 (fuori campo IVA).

L'importo del valore contrattuale sarà pari a € 100.000,00.

Il servizio non presenta rischi da interferenza.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONI

L'appalto ha durata per tutto l'anno 2023 con decorrenza dal 01 gennaio 2023 o, comunque, dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2023. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara.

Non è ammessa l'interruzione del servizio.

Per i primi sei mesi l'appalto si intenderà a titolo di prova al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello

impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità del rinnovo tacito.

OPZIONI:

- ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorrenziali occorrenti all'individuazione del nuovo contraente. In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni (o eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la S.A.).
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

<p align="center">ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</p>
--

La richiesta di offerta (RDO) è aperta a tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituiti da imprese singole, imprese consorziate o riunite ex artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art 48 comma 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- risultino iscritti al Me.Pa. ed abilitati al Bando Servizi, categoria “Servizi di Welfare” (allegato 37);
- siano in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e di qualificazione indicati nel presente disciplinare.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e qualora il raggruppamento non sia già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni previste dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti dal presente disciplinare.

Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell'offerta.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso sono i seguenti:

- A) **requisiti di ordine generale:** la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al Me.Pa. ed abilitati al Bando Servizi, categoria "Servizi di Welfare" e che siano in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
 - inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011.

B) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A..

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a norma del D.P.R. n. 445/2000 nell'allegato DGUE.

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all'Operatore economico aggiudicatario, sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.

ART. 6 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'Allegato IX (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice CPV 85321000-5 "Servizi sociali amministrativi") e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come segue:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

6.1 – OFFERTA TECNICA (punteggio massimo: 70 punti)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata che attribuirà i punteggi sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi medesimi.

Si specifica che i punteggi per gli elementi di valutazione 1), 2), 4), 5) e 6), sono “punteggi qualitativi”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, mentre il punteggio per l'elemento di valutazione 3) e 6) sono “punteggi tabellari”, ossia attribuiti soltanto in ragione della mancanza o della presenza di quanto specificamente richiesto .

PARAMETRI DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTI
1) Modello organizzativo proposto per l'implementazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei voucher	punti 10
2) Modello organizzativo proposto per la gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori	punti 10
3) Tempi per il rimborso assicurati agli esercizi convenzionati	- Rimborso entro 30 gg dalla presentazione della richiesta: punti 10 - Rimborso da 31 a 60 gg: punti 6 - Rimborso da 61 a 90 gg: punti 3 - Oltre 90 gg: punti 0
4) Prestazioni aggiuntive senza costi per l'amministrazione e per gli	punti 10

utenti	
5) Caratteristiche e funzionalità del portale ad uso del Comune e degli utenti e caratteristiche e funzionalità del servizio di assistenza	punti 10
6) Numero di esercizi PSA ulteriori rispetto al numero minimo stabilito nel capitolato che la ditta si impegna a convenzionare prima della firma del contratto (n. 1 punto per ogni esercizio convenzionato, fino ad un massimo di 20 punti)	punti 20

Il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti. Si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola richiesta, purchè raggiunga la soglia di 40 punti che costituisce, per tutti i partecipanti, la soglia minima al di sotto della quale non è possibile effettuare l'assegnazione.

L'offerta tecnica dovrà essere composta da massimo 05 pagine, compreso la copertina ed ogni altro allegato. Le pagine successive alla sesta, qualora inserite, non verranno valutate dalla Commissione. Il testo dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, dimensione 12.

6.1.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

1) A ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio qualitativo, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno). A tal proposito si specifica che il coefficiente può assumere i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Sono ammessi anche giudizi intermedi.

2) Per ciascun elemento di valutazione qualitativo il coefficiente può essere individuato attraverso la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario oppure essere espresso collegialmente dalla Commissione.

Il coefficiente di valore più elevato viene riportato a 1 e a tale valore più elevato vengono proporzionati i coefficienti delle altre offerte (troncamento alla seconda cifra decimale), secondo la seguente formula:

$$V(ai) = Pi/Pmax$$

Dove:

V(ai) è il coefficiente della prestazione dell'elemento di valutazione *i* dell'offerta in esame;

Pi è il coefficiente attribuito dalla Commissione all'elemento di valutazione *i* dell'offerta in esame;

Pmax è il coefficiente di valore più elevato attribuito dalla Commissione all'elemento di valutazione *i*.

3) A ciascun elemento di valutazione qualitativo è assegnato un punteggio costituito dal prodotto tra il coefficiente ottenuto, calcolato con le modalità di cui al punto 2), ed il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione.

4) La somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione qualitativo o tabellare determina il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica esaminata.

Nel caso in cui sia presentata una sola offerta, il punteggio di ciascun elemento di valutazione qualitativo sarà determinato applicando il coefficiente individuato con le modalità indicate nel primo comma del punto n.2).

6.2 – OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo: 30 punti)

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che preveda il ribasso percentuale più alto sull'importo posto a base di gara, pari a € 3.000,00. Tale offerta è pari alla commissione applicata ai PSA (punti di acquisto).

I ribassi percentuali ammessi devono essere superiori allo 0.

La determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento quantitativo avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula (interpolazione lineare - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2/2016):

$$P_i = P_{max} * R_i/R_{max}$$

dove:

P_{max} = punteggio economico massimo (30)

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti

P_i - Punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il ribasso sarà considerato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse offerte formulate in modo condizionato o indeterminato

6.3 – AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purchè l'offerta tecnica raggiunga la soglia minima di 40 punti.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, con conseguente revoca dell'aggiudicazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non attivi la rete di esercizi commerciali convenzionati, descritta in sede di offerta, entro 30 gg dalla dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Per comprovare l'attivazione della rete di esercizi, l'aggiudicatario dovrà comunque produrre, entro la data di stipula del contratto, copia delle convenzioni stipulate con la rete degli esercenti.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
--

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente è aperta agli iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di CONSIP per la categoria SERVIZI e abilitati per il capitolato d'oneri n. 37 "Servizi di Welfare", entro la data di termine della presentazione delle offerte. Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29.11.2022** secondo le modalità di seguito indicate. **Il termine di presentazione delle offerte ha carattere perentorio**. Tutte le offerte pervenute oltre tale data saranno escluse in quanto considerate tardive.

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale www.acquistinretepa.it sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), secondo le procedura di seguito indicata e le indicazioni previste nei strumenti di supporto presenti nel portale medesimo (Home > Supporto). Ai fini del termine di presentazione dell'offerta, l'unico calendario ed orario di riferimento è quello del sistema telematico www.acquistinretepa.it Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

Se entro il termine previsto il medesimo operatore economico invii più offerte telematiche, ai fini della presente procedura, sarà presa in considerazione solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

Entro il suddetto **termine perentorio** dovrà essere inserita nel sistema telematico Me.Pa., **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- A) **documentazione amministrativa** di cui ai successivi punti **A.1 (istanza di partecipazione)**, **A.2 (DGUE)**, **A.3 (ricevuta pagamento imposta di bollo)**, **A.4 (patto d'integrità)**, , **se necessario, A.5 (Ulteriore documentazione a corredo)**, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
- B) **offerta tecnica** costituita dall'offerta tecnica redatta dal concorrente e dai documenti di cui ai successivi punti **B.1 (dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica)**, firmati digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
- C) **offerta economica** costituita dai documenti di cui al successivo punto **C**, firmati digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e **sottoscritte digitalmente** del dichiarante (legale rappresentante del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentante e, in tale caso, dovrà essere allegata **copia conforme della relativa procura**;
- devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione (singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti a imprese ausiliarie), ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 185 e 19 DPR 445/2000. **L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà la non ammissione alla gara**, ove tale inosservanza sia tale da fare ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta ovvero nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno preferibilmente essere in uno dei seguenti formati, per garantirne la lettura, la trasmissione e l'affidabilità nella conservazione:

- PDF, RTF per documenti di testo e/o tabelle
- PDF, JPG per le immagini.

La S.A. non assume alcuna responsabilità sulla eventuale non leggibilità dei documenti in formati diversi da quelli suggeriti.

Il rispetto del termine di presentazione delle offerte rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Nel caso occorra effettuare delle modifiche ai documenti generati in automatico dal sistema sulla base di form online (es. domanda di partecipazione, offerta economica), è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e generare un nuovo documento.

La presentazione delle offerte è completata quando il concorrente visualizza il messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A.1 – Istanza di partecipazione: l'istanza deve essere redatta secondo il modello allegato e messo a disposizione da questa S.A. su Me.Pa., in cui il concorrente è tenuto, tra l'altro, ad indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

L'istanza deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di impresa singola: dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore
- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti: dal legale rappresentante o da suo procuratore della ditta mandataria/capofila;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti: dai legali rappresentanti o dai loro procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiano o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016: dal legale rappresentante o da suo procuratore del consorzio medesimo
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: si fa riferimento a quanto alla disciplina dei RTI, in quanto compatibile.

Il concorrente dovrà allegare all'istanza di partecipazione:

- in caso di procura per la firma: procura firmata digitalmente (se ciò non è possibile, scansione della documentazione originale cartacea)
- in caso di RTI o consorzio costituiti: atto costitutivo firmato digitalmente (se ciò non è possibile, scansione della documentazione originale cartacea)

A.2 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo):

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016, consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 D.Lgs. 50/2016 e già indicati nella domanda di partecipazione (se impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; se società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; se altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere riferite ad entrambi i suddetti soci). I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico, devono essere inseriti nella parte II lettera B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) del DGUE.

Nel caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari, di GEIE, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE e firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (utilizzare il modello messo a disposizione da questa S.A. tra la documentazione allegata su Me.Pa.) dovrà essere compilato come segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: **tutte** le informazioni richieste.

In questa sezione il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: **tutte** le sezioni.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione: **tutte** le sezioni.

In questa sezione nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (parte III lett. B), in considerazione della modifica del predetto comma intervenuta con la Legge 120/2020, è necessario che l'O.E. indichi sia le violazioni tributarie e/o previdenziali definitivamente accertate, che quelle non definitivamente accertate e, anche per queste, fornisca informazioni dettagliate qualora abbia ottemperato o intenda ottemperare ai suoi obblighi.

Nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere indicate: a) fallimento; b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. Attenzione anche alla compilazione della sezione relativa all'art. 80, c. 5 lett. c), c bis), c ter), c quater) e f-ter) che richiede di rendere le dichiarazioni per **ciascuna** ipotesi.

Parte IV – Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
2. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria;
3. la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
4. **per tutti i concorrenti, facoltativa** la compilazione della sezione D.

Il DGUE dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

***N.B.** Nel caso in cui il legale rappresentante/ procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) D.Lgs. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), D.Lgs. 50/2016, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.*

A.3 – Ricevuta pagamento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo pari a € 16,00 da corrispondere mediante una delle seguenti modalità:

- **tramite sistema Pago PA.** L'operatore economico potrà attivare il seguente percorso:
 - collegarsi al sito internet del comune di Arezzo – sezione pagoPa – di cui al seguente link:<https://pagopa.comune.arezzo.it>;
 - selezionare la voce di entrata di proprio interesse “Vari-imposta di bollo”, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
 - cliccare il tasto “vai alla pagina di pagamento”: si aprirà il form del sito “IRIS” di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento;
 - inserire la causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio fornitura, erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali CIG Z.....”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

- **tramite bonifico bancario** sul conto corrente di tesoreria presso Bper Banca S.p.A. agenzia di Arezzo, Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3:
 - c/c n. 42124056
 - IBAN: IT86R0538714102000042124056
 - BIC-SWIFT: BPMOIT22XXX
 - causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio fornitura, erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali CIG Z.....”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di pagamento, la documentazione di gara verrà inoltrata all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

A.4 – Patto d'integrità

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio informatico denominato “Patto d'integrità” il relativo documento, reso disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente per accettazione

A.5 – Ulteriore documentazione a corredo (eventuale):

-in caso di avvalimento, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria:

- DGUE a firma dell'ausiliaria
 - dichiarazione impresa ausiliaria a firma dell'ausiliaria (utilizzare il modello messo a disposizione da questa S.A. tra la documentazione allegata su Me.Pa.);
 - originale o copia autenticata del contratto di avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria
- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituiti:
- per i RTI: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - per i consorzi/GEIE: atto costitutivo e statuto, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato capofila;
 - dichiarazione indicante le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, degli operatori economici ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo a RTI, consorzi o GEIE ex art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione indicante le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016.

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene una relazione tecnica dettagliata di un massimo di 05 pagine formato A4 e carattere Times new roman 12, compresa la copertina ed ogni altro allegato. Si precisa che qualora il numero di pagine dell'offerta fosse superiore a 05, verranno analizzate e valutate solo le pagine dalla 01 alla 05. Le pagine successive alla sesta, qualora inserite, non verranno valutate dalla Commissione.

La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato d'Appalto: la struttura di tale relazione dovrà fare espresso riferimento ai parametri di valutazione riportati nella tabella di cui all'art. 6 del presente disciplinare. Nel caso in cui lo sviluppo della relazione non sia coerente con i parametri di valutazione riportati nella tabella di cui al predetto art. 6, la Commissione potrà attribuire il giudizio "Non Valutabile" per gli aspetti non sviluppati.

L'offerta tecnica deve inoltre rispettare le specifiche tecniche indicate nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta tecnica e tutti i suoi documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta non deve contenere limiti di validità dell'offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato d'appalto o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L'offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma Me.Pa.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce motivo di esclusione dalla gara, così come la sua mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione del concorrente dalla gara.

La Commissione giudicatrice all'uopo nominata, si riserva la facoltà di attribuire un punteggio pari a 0 (zero) per ogni voce che non sia espressa chiaramente, che non rispetti le prescrizioni di cui al

Capitolato o che sia formulata in modo tale da poter essere equivocata o difficilmente valutata e controllata.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuta comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità;

Le proposte formulate costituiscono a tutti gli effetti un impegno da parte della impresa aggiudicataria.

Il progetto tecnico dovrà essere articolato secondo paragrafi che riflettono gli elementi oggetto di valutazione.

Al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese concorrenti, le offerte progettuali potranno essere confrontate tra loro.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

B.1 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare se le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'O.E. è tenuto ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione - anche allegando idonea documentazione - utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giu-

dizio di propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione segreti tecnico-commerciali".

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

C) OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o, in caso di RTI, consorzi o GEIE, secondo quanto previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione) e deve contenere, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (unico ribasso per l'intero importo), pari a € **3.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'O.E dovrà indicare, inoltre, quanto segue:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

L'offerta non può essere condizionata, parziale o in aumento.

Il ribasso deve essere tale per cui l'offerta risultante non sia inferiore al costo complessivo del personale.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 8 D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ai singoli lotti sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Rup richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 10 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

L'apertura della documentazione amministrativa si svolgerà in data successiva alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

N.B. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la piattaforma, entro i successivi 2 giorni.

10.1 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il RUP, a ciò deputato, procederà a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) se necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici che sulla base delle loro dichiarazioni non risultino in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara o non abbiano sanato irregolarità o carenze formali mediante il soccorso istruttorio; il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici per i quali sia stata eventualmente già accertata in questa fase la presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e l'assenza dei requisiti cd. *speciali* per la partecipazione alla gara;
- e) dare atto delle ammissioni alla procedura di gara, a seguito di eventuali verifiche, già in questa fase di gara, del possesso dei requisiti cd. speciali per la partecipazione alla gara;
- f) provvedere altresì, nei casi d) ed e), sopra indicati, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

10.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un

numero dispari pari a n. 3 membri, in tutto o in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

10.3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP consegnerà gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice procederà, per ogni offerta pervenuta, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di Me.Pa. e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma Me.pa. attribuirà automaticamente i punteggi alle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta ed alla formulazione della graduatoria.

La piattaforma, a conclusione delle procedure di cui sopra, procederà automaticamente alla redazione della graduatoria finale.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa - la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 11.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari - ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili - ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 11 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo e perentorio per il riscontro.

La soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non verrà calcolata qualora le offerte pervenute fossero inferiori a 3.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante (nella persona del RUP), prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi del comma 14, art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- il Capitolato d'Appalto
- l'offerta economica dell'aggiudicatario
- l'offerta tecnica dell'aggiudicatario
- il provvedimento di aggiudicazione

12.1 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché il risarcimento di eventuali danni cagionati per inadempimento, apposita garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità indicate all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si fa espresso rimando.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere determinato nella misura del 10% dell'ammontare dell'intero importo aggiudicato, a copertura del mancato o inesatto adempimento della concessione e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, comportando la mancata costituzione della garanzia la decadenza dell'aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità, il concessionario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

12.2 – COPERTURA ASSICURATIVA

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato d'Appalto, al momento della firma del contratto l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

- Polizza RTO/RTC con massimale non inferiore a € 2.000,00. Il Comune di Arezzo deve essere indicato come terzo. La suddetta polizza dovrà contenere la seguente estensione: Responsabilità Civile Personale. La copertura dovrà comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività e mansioni svolte, compresa quella derivante dal D.Lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii.

Eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opposti al Comune di Arezzo o al terzo danneggiato e dovranno rimanere a carico esclusivamente dell'Aggiudicatario dell'appalto.

La stipula della polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune di Arezzo e degli utenti del servizio; pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il contraente dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

12.3 – PENALITA'

Per quanto riguarda le penalità, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 24 del Capitolato d'Appalto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualora sia opportunamente dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria, è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 (risoluzione del contratto), 22 (clausole risolutive espresse) e 12 (legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale) del Capitolato d'Appalto ed alle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e nell'ambito del contenzioso amministrativo il T.A.R. della Toscana.

È espressamente esclusa la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 17 - PRECISAZIONI

Per tutto quanto non meglio precisato, si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato d'Appalto, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia.

Inoltre si precisa che:

- non saranno ammesse offerte:
 - a) uguali o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e oggetto dell'offerta economica;
 - b) plurime, condizionate, alternative;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerte già presentate;
- è possibile, nei termini fissati (prima della scadenza della presentazione delle offerte), ritirare l'offerta presentata sul sistema telematico: una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentare una nuova offerta;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;
- la presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- la S.A. potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta economicamente conveniente;
- la S.A. si riserva la facoltà di:
 - non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - non procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o, comunque, vi siano impedimenti di qualsiasi natura;
- è espressamente stabilito che l'offerta per il concorrente è vincolante per tutto il periodo indicato dal bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti - ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima S.A. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara mentre l'Ente resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- il provvedimento di aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Ente;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- si richiamano gli obblighi di cui al "Regolamento D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 165/2013", nonché quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo (visionabile al seguente link del sito Comune di Arezzo: <https://www.comune.arezzo.it/D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>), i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o realizzatori di opere in favore del Comune;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

18.1 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e seguenti della L. 241/1990) secondo le modalità individuate nel Regolamento comunale sul diritto di accesso approvato con delibera CC n. 14/2017.

18.2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna - in sede di sottoscrizione del contratto - ad accettare l'accordo sulla protezione dei dati personali (DPA) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei servizi.

Il Titolare renderà idonea informativa sul trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto contrattuale all'interno del contratto stesso.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa.

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà sottoscritto idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo: privacy@comune.arezzo.it

Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo.

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Paola Garavelli, giusto provvedimento dirigenziale n. 2824 del 27.10.2022

Arezzo, lì 11.11.2022

Il RUP
Dott.ssa Paola Garavelli